**Protocollo aggiuntivo ed attuativo**

**relativo alla istituzione del corso di laurea ad orientamento professionale**

**ex DM 466/2020 M.U.R.**

**in classe “\*\*\*\*”**

**nell’ambito della Convenzione quadro di collaborazione istituzionale stipulata**

**tra**

**l’Università degli Studi di \*\*\*\*\*\*\*\***

**e**

**l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati**

L’Università \*\*\*\*\*\*\*\*\*, codice fiscale \*\*\*\*\*\*\*\*\*, con sede legale in \*\*\*\*\*\*, Via \*\*\*\*\*\*\*\*\*, in persona del prof. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*in qualità di Magnifico Rettore (di seguito indicata anche come “Università”),

**e**

il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, codice fiscale 80191430588, con sede in Roma, via in Arcione n. 71, 00187, in persona del legale rappresentante dott. per. ind. Giovanni Esposito in qualità di Presidente (di seguito indicato anche come CNPI),

e

il Consiglio dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della provincia di \*\*\*\*\*\*, con sede in \*\*\*\*\* n. \*\*\*, \*\*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*\*, Codice Fiscale \*\*\*\*\*\*\*, nella persona del legale rappresentante per. ind. \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*, in qualità di Presidente

premesso che

1. L’Università (di seguito semplicemente Università) ed il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito semplicemente CNPI), in rappresentanza dell’intero Ordine professionale, hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione istituzionale (di seguito semplicemente convenzione quadro) in data ………….;
2. Con la convenzione quadro, ai sensi dell’art. 1 (Finalità e oggetto), i sottoscrittori si sono impegnati a collaborare istituzionalmente per sviluppare insieme progetti, iniziative ed attività su tematiche di comune interesse, anzitutto riferite alle seguenti principali aree: formazione universitaria per gli iscritti all’Ordine, orientamento formativo, tirocini formativi e professionali, formazione continua obbligatoria dei Periti Industriali e lauree ad orientamento professionale;
3. La convenzione quadro di collaborazione può essere seguita da convenzioni specifiche su singole aree tematiche o per particolari progetti, iniziative ed attività;
4. In attuazione dei principi europei relativi alle attività libero professionali (sistema EQF, VI livello), con la recente legge 89/2016, per l’accesso alla libera professione regolamentata di Perito Industriale è necessario il possesso di un diploma di laurea triennale, in una delle richiamate 14 classi stabilite dall’art. 55, lett. *b*) dpr 328/2001, unitamente al un tirocinio di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante l’ultimo anno del corso di studi, tramite convenzioni stipulate tra gli Ordini o Collegi e le Università (art. 6 D.P.R. n. 328/01).
5. In particolare, per accedere all’attività professionale di Perito Industriale Laureato occorre il possesso di un diploma di laurea almeno triennale, in una delle seguenti classi:

L-3 | Disciplina delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda

L-4 | Disegno Industriale

L-7 | Ingegneria civile e ambientale

L-8 | Ingegneria dell’informazione

L-9 | Ingegneria industriale

L-17 | Scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile

L-21 | Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale

L-23| Scienze e Tecniche dell'Edilizia

L-25 | Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali

L-26 | Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari

L-27 | Scienze e tecnologie chimiche

L-30 | Scienze e tecnologie fisiche

L-31 | Scienze e tecnologie informatiche

L-34 | Scienze geologiche

1. Il tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale, in base all’art. 6 DPR 328/01, e all’art. 6, comma 4, DPR 137/2012, si può svolgere con le seguenti modalità: quanto al tempo, per una durata non superiore ai sei mesi nell’ultimo anno del corso di laurea e, inoltre, quanto al luogo, anche all’estero o presso amministrazioni pubbliche, oltre che studi professionali e aziende. Sempre l’art. 6, comma 9, DPR 137/2012 prevede che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. Alla normativa ordinistica regolamentare, più precisamente, sono rimesse: a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.
2. Con il regolamento tirocini CNPI del 17 luglio 2014, sono previste le modalità di svolgimento del tirocinio in convenzione (art. 13) e mediante i corsi di formazione predetti (art. 12), i cui contenuti essenziali sono stabiliti all’art. 18: “*1. I corsi di formazione, della durata non inferiore a 200 ore, devono avere ad oggetto le tematiche inerenti l’attività professionale del Perito Industriale nell’ambito degli argomenti di seguito trattati: a. Regolamento per la libera professione del perito industriale e del perito industriale laureato e leggi collegate; b. Aspetti deontologici della libera professione; c. Elementi di diritto pubblico e privato attinenti all’esercizio della libera professione; d. Elementi di economia ed organizzazione aziendale attinenti all’esercizio della libera professione; e. Progettazione, direzione dei lavori, contabilità, procedure tecniche ed amministrative, cenni su lavori pubblici; f. La funzione peritale nell’ambito professionale e giudiziario: impostazione della perizia tecnica; g. La ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica; h. Problematiche di base concernenti la salvaguardia dell’ambiente ed i consumi energetici; i. Cenni sulla prevenzione incendi; j. Cenni sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro secondo la normativa vigente; k. L’informatica nella progettazione e nella produzione industriale, nonché per la gestione dell’attività specifica dei vari settori della professione. 2. Possono, altresì, essere predisposti corsi specifici nelle materie legate alle singole specializzazioni professionali e quelle soggette a particolari regolamentazioni, con specifico riguardo all’impiego delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali. 3. Ogni progetto formativo deve riportare le materie, oggetto di approfondimento, e la corrispondente durata oraria, prevedendo un carico didattico non inferiore a 200 ore*”.
3. Con DM n. 987/2016 del 12 dicembre 2016 il MIUR ha istituito in via sperimentale le nuove lauree ad orientamento professionale, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzate da un percorso formativo teorico, di laboratorio ed applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, all’interno di convenzioni con gli ordini professionali. Il MIUR; con successivo D.M. n. 935/2017 del 29 novembre 2017, ha modificato tale disciplina e dato avvio alla fase sperimentale dall’A.A. 2018/2019. Con DM n. 446/2020 del 12 agosto 2020 il MUR ha istituito in via stabile le nuove classi di laurea ad orientamento professionalizzante LP01, LP02 e LP03 che danno accesso anche alla professione di Perito Industriale.
4. L’Università e il CNPI, insieme al Collegio dell’Ordine provinciale di \*\*\*\*\* (di seguito denominati anche semplicemente Parti) intendono dettagliare la collaborazione, da estendere in partenariato anche alle imprese, amministrazioni ed enti qualificati, nell’ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per la realizzazione e lo sviluppo delle proprie attività relative ai percorsi di laurea triennale ad orientamento professionale per i Periti Industriali Laureati.
5. Tanto premesso, le parti, come sopra rappresentate,

**convengono e stipulano quanto segue**

**Articolo 1 – Oggetto e finalità**

Il presente protocollo aggiuntivo disciplina la collaborazione nella costruzione di un percorso formativo universitario adeguato alle esigenze della professione regolamentata a livello nazionale di Perito Industriale Laureato ed aderente alle necessità del mercato del lavoro, fatti salvi i vincoli normativi stabiliti dalla legislazione vigente e dal MUR.

Nell’ambito dei predetti percorsi di studio professionalizzanti, da realizzare in partenariato anche con imprese qualificate e loro associazioni, le parti intendono sviluppare la collaborazione per l’avvio dei corsi delle lauree triennali ad orientamento professionale per i Periti Industriali, che rispondano ai loro diversi profili professionali, che per comodità di consultazione si riportano nell’allegato 1 (doc. 1).

Le parti si impegnano, in particolare, a costruire delle proposte di progetti formativi condivisi che prevedano al loro interno anche il tirocinio formativo semestrale, ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 328/01) organizzato in diretto raccordo con il sistema dell’abilitazione professionale dei Periti Industriali, nel rispetto dei vincoli normativi stabiliti dalla legislazione vigente e dal MUR.

**Art. 2 – Attivazione di corsi di laurea ad orientamento professionale**

Con DM n. 446/2020 del 12 agosto 2020 il MUR ha istituito in via stabile le nuove classi di laurea ad orientamento professionalizzante LP01 (Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio), LP02 (Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali) e LP03 (Professioni tecniche industriali e dell’informazione) che danno accesso anche alla professione di Perito Industriale.

|  |
| --- |
| **Percorsi formativi triennali, ad orientamento professionalizzante (LP), confluenti nella Categoria dei Periti Industriali Laureati, suddivisi in 8 settori come da delibera CNPI del 28-01-2021** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP-01** | **PROFESSIONI TECNICHE PER L’EDILIZIA E IL TERRITORIO** | |
|  | SETTORE |  |
|  | 1 | Rappresentazione, Edilizia, Territorio, Monitoraggio e diagnostica impiantistica, Stima e gestione legale-amministrativa |
|  | 2 | Ambiente, cave e miniere |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP-02** | **PROFESSIONI TECNICHE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI** | |
|  | SETTORE |  |
|  | 5 | Tecnologia alimentare |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP-03** | **PROFESSIONI TECNICHE INDUSTRIALI E DELL’INFORMAZIONE** | |
|  | SETTORE |  |
|  | 3 | Tecnologie aeronautiche ed aerospaziali |
|  | 5 | Tecnologie processi chimici |
|  | 4 | Tecnologie elettroniche, elettrotecniche e dell’automazione industriale |
|  | 7 | Tecnologie informatiche e dell’informazione |
|  | 3 | Tecnologie meccaniche e tecnologie dell’efficientamento energetico |
|  | 3 | Tecnologie navali e nautiche |
|  | 3, 4 o 5  In funzione della speci- ficità del percorso formativo | Tecnologie per la gestione dei sistemi produttivi |
|  | 6 | Tecnologie per la prevenzione e l’igiene negli ambienti di lavoro |
|  | 7 o 8  In funzione della speci- ficità del percorso formativo | Tecnologie per la rappresentazione digitale |

I corsi di laurea ad orientamento professionale, oltre alle attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative erogate tramite didattica frontale, devono prevedere attività laboratoriali (per almeno 48 CFU) e di tirocinio (per almeno 48 CFU).

Lo svolgimento delle attività laboratoriali, utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, possono svolgersi, previa stipula di apposite convenzioni, anche presso qualificate strutture pubbliche o private esterne alle università, incluse scuole secondarie di secondo grado, che possano offrire strutture adeguate.

Le attività di tirocinio si devono svolgere necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università attivano apposite convenzioni con tali soggetti, prevedendo in particolare l’identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui saranno svolti i tirocini, che operino in collaborazione con figure interne all'università, in numero congruo rispetto al numero degli studenti, in modo da garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.

Considerata la presenza di attività laboratoriali e di tirocini, i corsi di laurea ad orientamento professionale sono a numero programmato locale e il numero di studenti ammessi a ciascun corso è parametrato sulla disponibilità di tirocini, sulla capienza dei laboratori e sulle esigenze del mondo del lavoro.

L’Università degli Studi di \*\*\*\*\* intende procedere, all’attivazione, a partire dall’anno accademico 2020/2021, di un nuovo corso di laurea ad orientamento professionale nell’ambito della classe LP0\* - \*\*\*\*\*, denominato “\*\*\*\*\*”.

Il corso di laurea intende formare i seguenti profili professionali individuati dall’Università di \*\*\*\*\* di concerto con l’Ordine dei Periti Industriali Laureati:

* 2.1
* 2.2

Il corso di laurea, erogato esclusivamente in modalità convenzionale, prevede un percorso formativo che, nel tirocinio formativo, comprende il già richiamato tirocinio semestrale professionale, da svolgere nell’ultimo anno del corso, al fine di sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale (ex art. 6, DPR 382/01).

Il Piano didattico del corso di laurea, salvo modificazioni rese necessarie nelle successive fasi di approvazione e controllo, che per facilità di consultazione si riporta nell’allegato 2 (doc. 2).

**Art. 3 – Obblighi dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati**

Con riferimento all’attivazione del corso di laurea ad orientamento professionale in \*\*\* di cui al precedente articolo, aperto alla collaborazione in partenariato delle imprese, amministrazioni ed enti qualificati e delle loro associazioni \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, si impegna a:

* collaborare in tutte le iniziative di sostegno per la promozione del corso di laurea in interesse;
* svolgere le attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado ed i periti industriali, promuovendo il corso di laurea in oggetto;
* assicurare tramite i Consigli degli ordini territoriali \*\*\*\*\*, anche con il coordinamento su base nazionale del CNPI, la realizzazione delle attività formative, specie quelle del tirocinio, per gli studenti iscritti al corso di laurea che facciano richiesta iscrivendosi al registro dei praticanti, attraverso i propri iscritti e/o imprese, enti, associazioni, etc. di provata qualificazione e nel rispetto dei regolamenti e delle procedure vigenti presso l’Ateneo di \*\*\*\*\*\* e l’Ordine dei Periti Industriali.

**Art. 4 – Progetto di tirocinio curriculare comprensivo del tirocinio formativo e professionale per l’accesso alla professione regolamentata di Perito Industriale**

Le attività formative, comprensive di quelle laboratoriali e di tirocinio, comprendono il tirocinio professionale per il sostenimento dell’esame di Stato di abilitazione all’iscrizione all’albo dei Periti Industriali, nelle diverse aree di specializzazione previste per ciascuno dei tre settori di attività. In base alla normativa vigente (art. 6, DPR 398/2001, art. 6, DPR 137/2012), pertanto, il tirocinio professionale attributivo dei CFU si svolgerà, con l’iscrizione dello studente nel registro dei praticanti del collegio territoriale, durante l’ultimo anno del corso di laurea e, inoltre, potrà avere carattere pratico (frequenza di uno studio professionale, amministrazione o azienda convenzionata) e formativo (frequenza di corsi che preparano all’esame di Stato in relazione alle varie specializzazioni) e, infine, si potrà svolgere sia in Italia e sia all’estero, ai sensi della disciplina ordinistica vigente.

Per ciascuno studente del corso di laurea, pertanto, si predisporrà uno specifico piano di attività di tirocinio professionale, comprensivo di attività pratiche, da svolgere in Italia e all’estero, di partecipazione a un corso di formazione di base per la preparazione all’esame di Stato di abilitazione professionale e di un corso di specializzazione legato allo specifico profilo professionale da formare, ai sensi della richiamata disciplina.

La definizione dei programmi e dei piani di attività di tirocinio professionale, con la partecipazione in partenariato delle imprese che aderiscono alla presente convenzione, è affidata alla Commissione bilaterale paritetica di cui al seguente art. 6.

**Art. 5 – Adesione delle imprese qualificate alla presente convenzione.**

In conformità alla normativa vigente, in specie alle prescrizioni del citato DM n. 446/2020, si prevede espressamente che nella presente convenzione dell’Università con l’Ordine professionale si realizzino partenariati con le imprese, amministrazioni pubbliche ed enti o loro associazioni, che condividano il percorso formativo della laurea triennale ad orientamento professionale e siano disponibili a contribuire a realizzarlo.

A tal proposito, le imprese qualificate o le loro associazioni interessate al partnariato presenteranno una richiesta di adesione alla convenzione indicando la propria adesione al percorso formativo e le modalità con le quali si impegnano a contribuire alla realizzazione.

**Art. 6 – Commissione bilaterale Università-CNPI per la collaborazione con i Periti Industriali**

La Commissione bilaterale Università – CNPI per la collaborazione con i Periti Industriali, ai sensi dell’art. 7 della convenzione quadro, si occupa del supporto e del monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, anche per quanto attiene alle questioni relative al presente protocollo sulle lauree ad orientamento professionale, segnalando eventuali criticità da superare o migliorie da apportare, anche mediante la stipula di ulteriori accordi.

**Art. 7 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente protocollo aggiuntivo ed attuativo, nella convenzione quadro di collaborazione istituzionale, ovvero negli accordi integrativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia universitaria e ordinistica, in quanto compatibili.

Città………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Università degli Studi di \*\*\*\*\*\*  Il Magnifico Rettore | Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati  Il Presidente | |
| Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di \*\*\*\*\*\*  Il Presidente | |

Allegati

doc. 1 Nuovi profili professionali dei Periti Industriali Laureati

doc. 2 Piano didattico del corso di Laurea ad orientamento professionale \*\*\*\*